
Legge regionale 02 dicembre 2008, n. 63

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

(Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, , del 10.02.2008)

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2006

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

“5. Il PAR si raccorda con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare con il programma di sviluppo rurale, e con gli strumenti della programmazione negoziata. Il programma forestale regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), si rapporta al PAR.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2006

1. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006 è aggiunto il seguente:

“3 bis) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;”

2. Dopo il numero 9 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006 è aggiunto il seguente:

“9 bis) azioni di animazione dello sviluppo agricolo e rurale sul territorio;”